

**Comitato Tecnico di
Valutazione dei Rischi
(C.V.R.)**

REGOLAMENTO

Indice

ART.1 “OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO”

ART.2 “ COMPOSIZIONE DEL C.V.R.”

ART.3 “IL PRESIDENTE”

ART.4 “COMPITI DEL C.V.R.”

ART.5 “SEDE”

ART.6 “SEGRETERIA”

ART.7 “ESPRESSIONE DI PARERI”

ART.8 “VALUTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA”

ART.9 “CONVOCAZIONE”

ART.10 “REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL C.V.R.”

ART.11 “VERBALI”

ART.12 “NOMINA E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”

ART.13 “COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO”

ART.14 “SOPRALLUOGHI”

ART.15 “RELAZIONE CONCLUSIVA”

ART.16 “TARIFFE PER IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE”

Art. 1

"Oggetto e finalità del regolamento"

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (di seguito "C.V.R."), di cui all'art. 4 della Legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (de seguito "Legge").

Art. 2

"Composizione del C.V.R."

Il C.V.R., ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge, è nominato dal Direttore Generale regionale competente in materia di ambiente. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della medesima Legge, il C.V.R. è costituito da:

- a) il Direttore generale di Arpa o suo delegato;
- b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- c) un esperto in materia di Arpa;
- d) un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;
- e) un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) designato dall'Istituto stesso.

L'insieme di questi componenti costituisce il "Nucleo fisso" di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Il C.V.R. è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'Arpa e uno dell'Azienda Usl

territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di Enti e Istituzioni pubbliche competenti. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il Gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso. Per ogni componente può essere nominato un sostituto.

In considerazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante, il C.V.R. può richiedere alla Regione Emilia-Romagna di avvalersi, con funzioni consultive, di un esperto in materia.

Art. 3

"Il Presidente"

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge, il Presidente del C.V.R. è il Direttore Generale di Arpa, o suo delegato, cui competono, in aggiunta alla rappresentanza del C.V.R., le seguenti funzioni:

- a) convocazione delle riunioni del C.V.R.;
- b) coordinamento dell'attività del C.V.R.;
- c) garanzia dell'ordine delle riunioni, della regolarità della discussione e della votazione;
- d) nomina dei componenti dei gruppi di lavoro;
- e) emanazione degli atti di competenza del C.V.R.

Art. 4

"Compiti del C.V.R."

Le Province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse conferite dalla Regione, relativamente agli stabilimenti soggetti agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e

s.m.i., si avvalgono del C.V.R. al quale, pertanto, competono ai sensi della Legge, i seguenti compiti:

1. valutazione della Scheda Tecnica di cui all'art. 6 della Legge (art. 3, comma 3- bis);
2. espressione di parere, su apposita richiesta dell'Amministrazione interessata, a Province e Comuni, per l'identificazione delle aree di danno relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai fini della predisposizione degli atti provvisori di individuazione di tali aree, in attesa dell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione (art. 12, comma 5);
3. espressione di un parere preventivo e vincolante su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi, ai fini dell'osservanza dei vincoli di destinazione territoriale definiti dalla tab. 3b del DM 09/05/2001 cui è soggetto tutto il territorio comunale, ovvero le aree di danno se identificate ai sensi dell'art. 12 della Legge, fino all'adeguamento del piano urbanistico comunale (art. 13, comma 2);
4. supporto ad Arpa nello svolgimento dei controlli che consistono in verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza (art. 15, comma 2);
5. il Comitato nell'ambito della sua funzione di supporto alle Amministrazioni provinciali nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, esprime inoltre su loro richiesta, i seguenti pareri: parere di assoggettabilità agli obblighi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e parere su eventuali richieste di proroga.

Art. 5

"Sede"

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge, la Regione ha definito la sede del C.V.R. presso la sede legale di Arpa.

La sede operativa è quella presso cui opera il Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti (di seguito CTR RIR) della Direzione Tecnica di Arpa.

Art. 6

"Segreteria"

Per il suo funzionamento il C.V.R. si dota di una segreteria Tecnica e di una segreteria Amministrativa, nominate dal Presidente e composte da personale Arpa in servizio presso il CTR RIR della Direzione Tecnica.

La segreteria Tecnica organizza l'esercizio delle funzioni tecniche inerenti l'attività del Comitato (cura la programmazione dell'attività, coordina l'attività dei gruppi di lavoro, coordina la segreteria amministrativa, redige i verbali...), garantendo l'uniformità e l'omogeneità delle istruttorie tecniche.

La segreteria Amministrativa organizza l'esercizio delle funzioni di natura amministrativa inerenti l'attività del Comitato (convocazioni, invio documentazione ecc...) garantendo altresì l'uniformità e l'omogeneità delle procedure amministrative.

Art. 7

"Espressione dei pareri"

Ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'art. 4, commi 2, 3, 5 del presente Regolamento, il C.V.R., ricevuta formale

richiesta di parere, si esprime a maggioranza dei presenti. Il parere è formalizzato con nota a firma del Presidente e trasmesso all'Ente richiedente, entro i termini stabiliti dalla legge, se previsti, altrimenti con massima sollecitudine.

Art. 8

"Valutazione della Scheda Tecnica"

Ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis della Legge ed in base ai contenuti della D.G.R. n. 392/2009 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 26/2003 e s.m.i. recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", la Provincia per la valutazione della Scheda Tecnica degli impianti esistenti, nuovi o nei casi di modifiche con aggravio di rischio, si avvale del C.V.R., che avvia la valutazione.

Il C.V.R. in base all'art. 3, comma 2 della citata direttiva, conclude di norma la valutazione, entro 100 giorni dal ricevimento della scheda, per poter consentire alla Provincia di concludere il procedimento nei termini stabiliti di 120 giorni.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria della Scheda tecnica, il Presidente del C.V.R. nomina formalmente i componenti del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 12 e dà incarico alla segreteria amministrativa di comunicare per iscritto, agli altri componenti del Comitato, sia l'avvio d'istruttoria, che la composizione del gruppo di lavoro. Terminata l'attività istruttoria, il gruppo di lavoro ne informa il Presidente che fissa la data della riunione e

convoca il C.V.R.

Il gruppo di lavoro, in sede di riunione, dopo aver relazionato sulle valutazioni effettuate, espone al C.V.R. la proposta di conclusioni d'istruttoria o l'eventuale proposta di richiesta di integrazioni. Il C.V.R., dopo opportuna valutazione, approva le conclusioni d'istruttoria a maggioranza dei presenti o, qualora emerga la necessità di ulteriori informazioni, decide per la richiesta d'integrazioni al Gestore. In quest'ultimo caso, formalizza la richiesta contestualmente al Gestore e alla Provincia, la quale provvede alla sospensione dei tempi, assegnando di norma non più di 60 giorni al Gestore, per trasmettere le informazioni richieste.

Pervenute le integrazioni, il C.V.R. avvalendosi del Gruppo di lavoro le valuta, valida la coerenza della documentazione presentata e fissa la data del sopralluogo conclusivo effettuato da una Commissione ristretta del Comitato di nomina presidenziale e dai componenti del gruppo di lavoro.

Degli esiti del sopralluogo conclusivo è redatto apposito verbale da parte della Commissione.

Il C.V.R. conclude l'istruttoria tenendo conto anche degli esiti del sopralluogo e trasmette alla Provincia un parere tecnico conclusivo denominato "Relazione conclusiva d'istruttoria".

Art. 9

"Convocazione"

Le attività da esaminare nelle varie sedute sono individuate dal Presidente tenendo conto delle eventuali proposte dei

componenti del C.V.R. ed in base alle seguenti indicazioni di priorità:

1. istruttorie relative all'attività su richiesta dell'autorità giudiziaria o per le quali vi siano richieste di accertamenti per situazioni di presunto imminente pericolo;
2. istruttorie secondo l'ordine cronologico di acquisizione da parte del C.V.R. e secondo il criterio sottoelencato:
 - nuovi stabilimenti o modifiche che comportano aggravio di rischio;
 - valutazioni a seguito di incidente
 - aggiornamenti quinquennali.

La convocazione del Comitato avviene di norma con congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza ed è trasmessa per posta e per via telematica a ciascun componente.

Nella convocazione sono indicati il luogo, la data, l'orario della seduta, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10

"Requisiti per la validità delle sedute del C.V.R."

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti del Comitato sono tenuti ad inviare un sostituto con funzioni di supplente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti.

Art. 11

"Verbali"

Ogni seduta del C.V.R. viene sinteticamente verbalizzata a cura della segreteria tecnica.

Il verbale riporta le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Al verbale può essere allegata la richiesta di integrazioni o la relazione conclusiva d'istruttoria.

Una volta firmato dal Presidente, il verbale è inviato alla Provincia per gli opportuni provvedimenti di competenza. Contestualmente il verbale è inviato anche ai componenti del C.V.R. di cui all'art.2 del presente Regolamento, presenti alla riunione, per opportuna conoscenza, in versione integrale ai componenti del "nucleo fisso" e con i dovuti omissis, ai componenti variabili. Il verbale inoltre è inviato all'azienda per la parte di interesse.

I verbali del Comitato, numerati progressivamente e recanti la data di svolgimento della seduta, vengono conservati in originale presso la sede del C.V.R.

Art. 12

"Nomina e composizione del gruppo di lavoro"

Per effettuare la valutazione della Scheda tecnica, il Presidente nomina un gruppo di lavoro possibilmente composto da analisti di rischio appartenenti a:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- I.S.P.E.S.L.;
- Arpa.

In caso di indisponibilità di componenti dei Vigili del Fuoco

o dell'I.S.P.E.S.L., si prevede la partecipazione di un ulteriore analista di rischio di Arpa.

Il gruppo di lavoro può avvalersi, durante il corso della propria attività istruttoria, del supporto tecnico dei restanti componenti il C.V.R..

Art. 13

"Compiti del gruppo di lavoro"

Il gruppo di lavoro, composto come specificato all'art. 12 e su mandato del C.V.R., esamina la Scheda Tecnica presentata dal Gestore e ne verifica la completezza formale e l'adeguatezza delle informazioni fornite. Nel corso⁸ dell'istruttoria tecnica il gruppo di lavoro espleta le seguenti attività:

- verifica l'analisi di rischio presente nella scheda tecnica;
- effettua eventuali sopralluoghi conoscitivi presso lo stabilimento in esame;
- redige la proposta di richieste di integrazioni e la proposta di relazione conclusiva;
- coordina il sopralluogo conclusivo di istruttoria del C.V.R..

Art. 14

"Sopralluoghi"

L'attività del C.V.R. può prevedere, in aggiunta a quelli regolamentati dall'art. 4), sopralluoghi effettuati a fini conoscitivi.

E' facoltà di tutti i componenti del C.V.R. partecipare ai sopralluoghi.

Art. 15

"Relazione conclusiva"

Il C.V.R. conclude il procedimento di valutazione della Scheda Tecnica dandone conto degli esiti nel Verbale conclusivo e nella Relazione conclusiva di istruttoria che contiene gli elementi necessari a definire la compatibilità territoriale e la pianificazione dell'emergenza esterna nonché le prescrizioni da impartire al gestore ed i relativi tempi di adeguamento.

Il Verbale e la Relazione conclusiva sono inviati alla Provincia che, in qualità di Autorità Competente, formalizza al Gestore l'atto conclusivo del procedimento di valutazione, indicando prescrizioni e tempi di adeguamento. La Relazione conclusiva viene inviata anche ai componenti del "nucleo fisso" del C.V.R.

Art. 16

"Tariffe per il procedimento di valutazione"

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della D.G.R. n. 392/2009, le somme corrisposte dal Gestore alla Provincia per la valutazione della Scheda tecnica, sono riassegnate dalla stessa alla Direzione Generale di Arpa, in quanto Presidenza del C.V.R., in misura non inferiore all'80%. La Provincia si impegna a versare dette somme ad Arpa a conclusione di ciascun procedimento.

- - - - -